



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA V

Roma,

Assessorati Regionali delle Regioni e PPAA
LORO SEDI

Organismi di Controllo
LORO SEDI

CAA
LORO SEDI

Associazioni di settore
LORO SEDI

e p.c. ICQRF
SEDE

SIN
Roma

ISMEA
Roma

Oggetto: contoterzista in notifica e documento giustificativo

Sono pervenuti alla scrivente Amministrazione, a margine della riunione tenutasi lo scorso 10 dicembre presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alcuni quesiti relativi alla notifica del contoterzista ed alla presenza dello stesso nel documento giustificativo.

Con l'occasione, in attesa di una eventuale riorganizzazione delle norme che si sono succedute nel tempo, si vuol portare all'attenzione degli Enti in indirizzo le seguenti osservazioni:

il D.M. 18354 del 27 novembre 2009 stabilisce che:

2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

Ciò nonostante la struttura informatica del SIB prevede la possibilità di inserire in notifica anche contoterzisti già assoggettati al controllo da parte di Organismi di Controllo diversi da quello del committente.

Tutto ciò premesso, ed a seguito del confronto della riunione citata, si è stabilito che nel Documento Giustificativo, secondo quanto previsto all'allegato VI del D.M. n. 18321 del 9 agosto 2012, è obbligatorio riportare l'indirizzo completo delle sedi operative utilizzate in conto terzi, solo nei casi in cui i contoterzisti non siano già assoggettati al sistema di controllo di cui ai Regg. (CE) n. 834/07 e n. 889/08.

Inoltre, in risposta a seguito di specifico quesito, si ribadisce che il produttore di olive biologiche il quale intenda certificare olio biologico, ottenuto utilizzando sia frantoio proprio o in conto terzi, sia certificato da altro organismo o inserito nella propria notifica, deve essere considerato come soggetto che realizzi anche attività di preparazione, quindi della tipologia AB, secondo la classificazione prevista dal D.M. n. 18354 del 27 novembre 2009.

DIRIGENTE

Teresa De Matthaëis

